

COPIA



COMUNE DI PIANSANO (Provincia di Viterbo)

CONSIGLIO COMUNALE

Delibera n. 42 del 23/12/2019

Oggetto: REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE ALLA DATA DEL 31.12.2018. APPROVAZIONE AI SENSI EX ART. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175 E SUCC.M.I. - RELAZIONE TECNICA ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE

L'anno duemiladiciannove e questo dì ventitre del mese di dicembre alle ore 10,40 in Piansano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale in seduta ordinaria partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
MELARAGNI ROSEO	SINDACO	s	
COLELLI AURA	CONSIGLIERE	s	
CECCARINI LUCA	CONSIGLIERE	s	
MOSCATELLI ENRICA	CONSIGLIERE	s	
FORTI MARIO	CONSIGLIERE		s
VENERI LUCA	CONSIGLIERE	s	
CIOFO VALENTINA	CONSIGLIERE	s	
VETRALLINI MARIO	CONSIGLIERE	s	
BURLINI LUIGI	CONSIGLIERE	s	
SONNO LUCIA	CONSIGLIERE	s	
FODERINI DANIELA	CONSIGLIERE		s

Presenti 9 Assenti 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. MELARAGNI ROSEO - SINDACO.

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Piccoli.

La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Piansano con propria deliberazione di Consiglio Comunale n.27 del 23.09.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Piansano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Visto l'art. 20, comma 4, del D.Lgs. 175/2016 che testualmente recita:

“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.”;

VISTO l'art. 26 comma 11 del TUSPP che stabilisce che alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31/12/2017;

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 31/12/2018 è stato approvato il provvedimento di razionalizzazione anno 2018:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2018

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECI PAZ	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
SIIT SERV IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA SRL	00214200560	2,19%	CESSATA PER INCORPORAZIONE IN TALETE	LIQUIDAZIONE
ESCO PROV TUSCIA SPA	01733060568	0,16%	RECESSO	E' IN CORSO
TALETE SPA	01767320565	0,81%	MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE	SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

ATTESO CHE in relazione della partecipata SIIT SERV IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA SRL era stata prevista la liquidazione in quanto cessata per incorporazione in Talete spa, mentre si è in presenza di una scissione di ramo d'azienda incorporata in Talete spa con residua operatività della società in merito al ripiano di debiti da parte di Talete spa e per liquidare ai soci le sopravvenienze avutesi a seguito della riduzione del capitale sociale;

RITENUTO DUNQUE dover variare l'azione di razionalizzazione in relazione alla società partecipata SIIT SERV IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA SRL, addivenendo al seguente piano di razionalizzazione 2019:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
SIIT SERV IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA SRL	00214200560	2,19%	MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE	SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
ESCO PROV TUSCIA SPA	01733060568	0,16%	RECESSO	E' IN CORSO
TALETE SPA	01767320565	0,81%	MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE	SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

DATO ATTO che il Piano è completato dalla relazione tecnica sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute al 31/12/2018 (**ALLEGATO A1**)

Tenuto conto del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con voti n. 2 astenuti (Burlini e Sonno) e n. 7 favorevoli;

DELIBERA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI APPROVARE la seguente revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Piansano alla data del 31/12/2018

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZIONE	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
SIIT SERV IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA SRL	00214200560	2,19%	MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE	SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
ESCO PROV TUSCIA SPA	01733060568	0,16%	RECESSO	E' IN CORSO
TALETE SPA	01767320565	0,81%	MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE	SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

3. DI APPROVARE la relazione tecnica sullo stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni possedute al 31/12/2018 (**ALLEGATO A1**)
4. DI PRECISARE che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente in materie di società partecipate;
5. DI PUBBLICARE la presente deliberazione nell'apposita sezione di amministrazione trasparente del sito istituzionale: enti controllati – società partecipate; e sul portale del Tesoro applicativo partecipate;
6. di dichiarare con separata votazione che riporta il seguente esito: n. 2 astenuti (Burlini e Sonno) e n. 7 favorevoli il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000.-

Pareri di cui all'art.49 del D. Lgs. 267/2000

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Settore interessato
F.to Dott. Aurelio Renzi

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile del Responsabile del Settore interessato

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott. Aurelio Renzi

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to MELARAGNI ROSEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'art.32 L.69/2009 e s.m. dal **20/01/2020** al **04/02/2020** al n. **49** del Registro delle Pubblicazioni

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 23/12/2019

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art.134, comma 3);
 Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Elena Piccoli

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Elena Piccoli

PARERE DEL REVISORE DEL COMUNE DI PIANSANO IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE INERENTE “REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE ALLA DATA DEL 31/12/2018. APPROVAZIONE AI SENSI EX ART. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. RELAZIONE TECNICA ATTUAZIONE PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE”.

VERBALE n. 33 del 19/12/2019

Il sottoscritto revisore, richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 239 del d.lgs. 267/2000, in relazione alla proposta di deliberazione Consiglio Comunale iscritta all’ordine del giorno del Consiglio del 23/12/2019 avente ad oggetto: **“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune alla data del 31/12/2018. Approvazione ai sensi ex art. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. Relazione tecnica attuazione piano di razionalizzazione”**.

- vista la documentazione trasmessa dai competenti uffici;
 - richiesti gli opportuni chiarimenti,
- ha provveduto a verificare i seguenti aspetti:

in applicazione dell’art. 20 comma 1 del T.U.S.P. il quale prevede che, *“fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*. E del comma 4, del medesimo articolo di legge, che testualmente recita:

“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.”;

vista la proposta di revisione periodica prevista in deliberazione:

PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 2019

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE	QUOTA PARTECIPAZ	ESITO RILEVAZIONE	NOTE
SIIT SERV IDRICI INTEGRATI DELLA TUSCIA SRL	00214200560	2,19%	MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE	SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
ESCO PROV TUSCIA SPA	01733060568	0,16%	RECESSO	E’ IN CORSO
TALETE SPA	01767320565	0,81%	MANTENIMENTO PARTECIPAZIONE	SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Dato atto che nell’ allegato 1 della proposta di deliberazione si è adempiuto in merito al comma 4 dell’art. 20 del T.U.S.P

Verificata la congruità, la coerenza e la attendibilità contabile della proposta, tutto ciò premesso

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di deliberazione Consiglio Comunale iscritta all'ordine del giorno del Consiglio del 23/12/2019 avente ad oggetto: ***“Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune alla data del 31/12/2018. Approvazione ai sensi ex art. 20 D.Lgs 19.08.2016 n. 175 e s.m.i. Relazione tecnica attuazione piano di razionalizzazione”***.

Il Revisore dei Conti

Dott. Luigi Torre

(Firmato digitalmente)